

**AVVOCATURA** 

Palazzo Broletto Piazza Paolo VI, 29 25121 Brescia

> Telefono 030/3749.372

Fax 030/3749.217

Parere n. 57/19

CF: 80008750178

Oggetto: Norme in materia di pubblicazione della situazione reddituale dei dirigenti previste dall'art.14, comma, 1 lett. f) D.lgs. n. 33/2013.

Spett.le

Segretario Generale

della Provincia di Brescia

Dottoressa Maria Concetta Giardina

Brescia, 25.10.2019

Come noto, il D.lsg. 14/03/2013, n. 33, avente ad oggetto: "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", all'art.14, comma 1, con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche non se di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, ha disposto, tra l'altro, alla lett. f), che lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblichino: "le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7" (si tratta delle dichiarazioni reddituali e patrimoniali).

L'art. 1 bis del medesimo art. 14 ha, inoltre, disposto: "Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione"

Il combinato disposto delle due norme citate ha previsto, dunque, l'obbligo di pubblicazione, anche per le amministrazioni degli enti locali, in Amministrazione Trasparente, delle dichiarazioni reddituali e patrimoniali di tutti i dirigenti.

In relazione a tali previsioni, come noto, è poi intervenuta la <u>Corte Costituzionale che, con sentenza n. 20/2019, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1-bis, D.lgs. 33/2013 "nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui all'art. 14, comma 1, lettera f), dello stesso decreto legislativo anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)".</u>



**AVVOCATURA** 

Palazzo Broletto 25121 Brescia

> Telefono 030/3749.372

Fax 030/3749.217

CF: 80008750178

Facendo seguito a tale pronuncia, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, con deliberazione n. 586 del 26 giugno 2019, ha fornito indicazioni alle pubbliche amministrazioni circa l'applicazione della norma in discorso a valle della pronuncia della Consulta, demandando ai singoli enti la individuazione degli incarichi dirigenziali cui applicare detta norma, con la consequente pubblicazione sui siti ufficiali della situazione patrimoniale e Piazza Paolo VI. 29 reddituale dei dirigenti individuati.

> La Provincia di Brescia, in applicazione della citata deliberazione ANAC, ha approvato, con decreto del Presidente n. 198/2019, alcune integrazioni al vigente regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi, inserendo l'art. 45 bis, che, al comma 2, dispone: "al Direttore Generale, al Segretario Generale e ai Direttori di area, in considerazione del significativo potere decisionale o gestionale ad essi riservato, si applica, in aggiunta a quanto previsto al comma 1, anche il regime di trasparenza previsto dall'art. 14, comma 1, lett. f) del decreto legislativo 33/2013".

> Come, tuttavia, evidenziato e condiviso da diversi commentatori. l'interpretazione estensiva della pronuncia della Corte Costituzionale, assunta da ANAC con la deliberazione n. 586 del 26 giugno 2019, potrebbe esporre gli enti locali - ai quali non si applica direttamente la norma di cui all'art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - a possibili contenziosi legati a profili di illegittimità della pubblicazione dei relativi dati personali.

> Dalla lettura del punto 6 delle considerazioni in diritto della sentenza n. 20/19, emerge, infatti, che la Corte fa salvo l'articolo 14 comma 1-bis del D.lgs.33/2013 esclusivamente per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'art. 19, commi 3 e 4, del D.lgs. n. 165 del 2001, al fine di garantire, in via provvisoria, esigenze minime di trasparenza e pubblicità nei confronti di soggetti cui siano attribuiti ruoli dirigenziali di particolare importanza, demandando invece al legislatore l'individuazione di altre tipologie di incarico dirigenziale, in relazione a tutte le pubbliche amministrazioni, anche non statali.

Così afferma la Corte al citato punto 6 della sentenza:

"Questa Corte non può esimersi, tuttavia, dal considerare che una declaratoria d'illegittimità costituzionale che si limiti all'ablazione, nella disposizione censurata, del riferimento ai dati indicati nell'art. 14, comma 1, lettera f), lascerebbe del tutto privi di considerazione principi costituzionali meritevoli di

Sussistono esigenze di trasparenza e pubblicità che possono non irragionevolmente rivolgersi nei confronti di soggetti cui siano attribuiti ruoli dirigenziali di particolare importanza.

Ha osservato l'Avvocatura generale dello Stato che «è proprio il fatto di essere permanentemente e stabilmente al servizio delle pubbliche amministrazioni, con funzioni gestionali apicali», a costituire la giustificazione del regime aperto, di massima trasparenza, per i gestori della cosa pubblica.

Sorge, dunque, l'esigenza di identificare quei titolari d'incarichi dirigenziali ai quali la disposizione possa essere applicata, senza che la compressione della tutela dei dati personali risulti priva di adeguata giustificazione, in contrasto con il principio di proporzionalità.

È evidente, a questo proposito, che le molteplici possibilità di classificare i livelli e le funzioni, all'interno della categoria dei dirigenti pubblici, anche in relazione alla diversa natura delle amministrazioni di appartenenza, impediscono di operare una selezione secondo criteri costituzionalmente obbligati.

Non potrebbe essere questa Corte, infatti, a ridisegnare, tramite pronunce manipolative, il complessivo panorama, necessariamente diversificato, dei destinatari degli obblighi di trasparenza e delle modalità con le quali tali obblighi debbano essere attuati.



Ciò spetta alla discrezionalità del legislatore, al quale il giudice costituzionale, nel rigoroso rispetto dei propri limiti d'intervento, non può sostituirsi.

**AVVOCATURA** 

25121 Brescia

Telefono 030/3749.372

Fax 030/3749.217

CF: 80008750178

Nondimeno, occorre assicurare, allo stato, la salvaguardia di un nucleo minimo di tutela del diritto alla trasparenza amministrativa in relazione ai dati personali indicati dalla disposizione censurata, in attesa di un indispensabile e Piazza Paolo VI, 29 complessivo nuovo intervento del legislatore.

Da questo punto di vista, l'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nell'elencare gli incarichi di funzioni dirigenziali, ai commi 3 e 4 contiene indicazioni normative che risultano provvisoriamente congruenti ai fini appena indicati.

Tali commi individuano due particolari categorie di incarichi dirigenziali. quelli di Segretario generale di ministeri e di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali (comma 3) e quelli di funzione dirigenziale di livello generale (comma 4)

Le competenze spettanti ai soggetti che ne sono titolari, come elencate al precedente art. 16 del d.lgs. n. 165 del 2001, rendono manifesto lo svolgimento, da parte loro, di attività di collegamento con gli organi di decisione politica, con i quali il legislatore presuppone l'esistenza di un rapporto fiduciario, tanto da disporre che i suddetti incarichi siano conferiti su proposta del ministro competente.

L'attribuzione a tali dirigenti di compiti – propositivi, organizzativi, di gestione (di risorse umane e strumentali) e di spesa - di elevatissimo rilievo rende non irragionevole, allo stato, il mantenimento in capo ad essi proprio degli obblighi di trasparenza di cui si discute.

Come si è detto, l'intervento di questa Corte non può che limitarsi all'eliminazione, dalla disposizione censurata, dei profili di più evidente irragionevolezza, salvaguardando provvisoriamente le esigenze di trasparenza e pubblicità che appaiano, prima facie, indispensabili.

Appartiene alla responsabilità del legislatore, nell'ambito dell'urgente revisione complessiva della materia, sia prevedere eventualmente, per ali stessi titolari degli incarichi dirigenziali indicati dall'art. 19. commi 3 e 4. modalità meno pervasive di pubblicazione, rispetto a quelle attualmente contemplate dal d.lgs. n. 33 del 2013, sia soddisfare analoghe esigenze di trasparenza in relazione ad altre tipologie di incarico dirigenziale, in relazione a tutte le pubbliche amministrazioni, anche non statali.

In definitiva, l'art. 14, comma 1-bis, del d.lgs. n. 33 del 2013, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui all'art. 14, comma 1, lettera f), dello stesso decreto legislativo, anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'art. 19, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 165 del 2001".

Ciò premesso, alla luce di quanto espresso dalla Corte Costituzionale, ed in attesa di un intervento legislativo in materia, pare opportuno, anche al fine di non esporre l'Amministrazione a contenziosi e a pretese risarcitorie, sospendere, in via prudenziale, gli obblighi di pubblicazione di recente inseriti dall'art. 45 bis, comma 2, dell'attuale regolamento degli uffici e servizi della Provincia.

A disposizione per ogni chiarimento, porgo i migliori saluti.

AVVOCATURA PROVINCIALE (avv. Raffaella Rizzardi) Pizzonoci





## AVVOCATURA

Palazzo Broletto Piazza Paolo VI, 29 25121 Brescia

> Telefono 030/3749.372

> Fax 030/3749.217

CF: 80008750178

